



Intese nel mercato europeo dei cavi elettrici. La Corte di Giustizia consolida lo stato dell'arte sulla presunzione di esercizio effettivo di un'influenza determinante e sull'imputabilità delle infrazioni delle norme di concorrenza

📅 01/12/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, ENERGIA E AMBIENTE, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 28 ottobre 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-611/18 P, *Pirelli & C. SpA contro Commissione europea*, in merito ad una impugnazione volta ad ottenere l'annullamento della sentenza del 12 luglio 2018¹ con cui il Tribunale

dell'Unione aveva respinto un ricorso per l'annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione del 2 aprile 2014² nonché per la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta.

Più particolarmente, nella sua decisione la Commissione aveva constatato che, tra il 18 febbraio 1999 e il 28 luglio 2005, la *Pirelli & C. SpA* ("Pirelli")³ ed altre 25

¹ Tribunale 12.07.2018, Causa T-455/14, *Pirelli & C. SpA contro Commissione europea*.

² Dec. Comm. C(2014) 2139 final del 02.04.2014, Caso AT.39610 - Cavi elettrici.

³ Nel periodo di riferimento, la Pirelli era stata la società madre di *Pirelli Cavi e Sistemi SpA* ("PirelliCS") e *Pirelli Cavi e Sistemi Energia SpA* ("PirelliCSE"), che operavano nel settore dei cavi



società⁴ avevano partecipato ad un'intesa configurante un'infrazione unica e continuata all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nonché all'articolo 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE)⁵ nel settore dei cavi elettrici ad alta tensione sotterranei e/o sottomarini. Condannata in solido con la PrysmianCS al pagamento di un'ammenda pari a circa 67 milioni di euro, in data 17 giugno 2014 la Pirelli aveva proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione deducendo sei motivi⁶. Respinto il ricorso⁷, la Pirelli aveva adito la Corte di Giustizia chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale e della decisione della

Commissione sulla scorta di quattro motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, la Pirelli sosteneva che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la decisione della Commissione fosse sufficientemente motivata nella parte in cui aveva respinto gli argomenti volti a ribaltare la presunzione dell'esercizio effettivo di una sua influenza determinante⁸ sulla PirelliCS e sulla PirelliCSE. Secondo la Pirelli, inoltre, la decisione del Tribunale secondo cui la Commissione non aveva violato l'obbligo di motivazione⁹ era, a sua volta, viziata da difetto di motivazione.

elettrici sottomarini e sotterranei. Successivamente, a seguito della cessione alla *GSCP Athena Energia Srl*, una controllata indiretta della società americana *The Goldman Sachs Group, Inc.* ("Goldman Sachs"), la PirelliCSE era stata rinominata prima *Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl* e poi *Prysmian Cavi e Sistemi Srl* ("PrysmianCS"), mentre attualmente fa parte del gruppo Prysmian, la cui capofila è la *Prysmian SpA*, che la detiene al 100%.

⁴ Tra cui PrysmianCS, Prysmian e Goldman Sachs.

⁵ GUUE L 1 del 03.01.1994. L'articolo 53 dell'Accordo al paragrafo 1 dispone: "... Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi..."

⁶ Nello specifico si trattava di i) violazione dell'obbligo di motivazione, ii) violazione del principio della responsabilità personale e della presunzione di innocenza, iii) inapplicabilità della presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante, iv) violazione del principio di proporzionalità, v) erronea applicazione del principio della responsabilità solidale, mancato adeguamento di tale principio al caso concreto nonché violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, e vi) illiceità della decisione controversa per il fatto che la Commissione aveva accertato la responsabilità di PrysmianCS quale autrice diretta dell'infrazione.

⁷ Si vedano i punti 14-20 della decisione della Corte di Giustizia.

⁸ Più particolarmente, secondo tale principio nel caso in cui una società madre detenga direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di una propria controllata autrice di una violazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società madre è in grado di esercitare un'influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall'altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società madre esercita effettivamente un'influenza siffatta.

⁹ L'articolo 296 TFUE dispone: "... Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.

Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati.

Secondo la Corte, le contestazioni della Pirelli relative alla presunzione di esercizio effettivo di un'influenza determinante sulla Pirelli CS e sulla PirelliCSE devono essere respinte per diverse ragioni.

In primo luogo, la Commissione aveva adeguatamente assolto all'obbligo di motivazione. Gli argomenti della appellante, infatti, non erano stati accolti in quanto ritenuti non sufficienti per dimostrare l'autonomia delle controllate della Pirelli, come lo stesso Tribunale aveva peraltro esplicitamente affermato¹⁰. In secondo luogo, il Tribunale aveva correttamente statuito¹¹ che la Commissione non era obbligata a rispondere agli argomenti della Pirelli nell'ambito della valutazione dell'applicazione della presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante, in quanto gli stessi non erano destinati a contestare l'applicazione di tale presunzione, e bensì a confutare gli argomenti della PrysmianCS secondo cui la responsabilità della partecipazione all'infrazione in questione doveva essere imputata esclusivamente alla Pirelli. Inoltre, il Tribunale aveva correttamente ritenuto¹² che i chiarimenti forniti dalla Commissione nella propria decisione fossero tali da consentire alla Pirelli di comprendere che i propri argomenti non erano sufficienti per dimostrare l'autonomia delle proprie controllate. Infine, l'argomentazione della Pirelli concernente l'applicazione del c.d. "metodo di imputazione della duplice base"¹³ era fondata su un'erronea lettura

della giurisprudenza europea invocata, secondo cui qualora la Commissione adotti, per un'intesa e all'interno del quadro fissato dalla giurisprudenza, un metodo specifico per la determinazione della responsabilità delle società madri per le infrazioni commesse dalle loro controllate, essa è obbligata ad applicare questo metodo a tutte le imprese interessate da queste infrazioni¹⁴. Secondo la Corte, infatti, la Pirelli non aveva dimostrato che la Commissione aveva effettivamente scelto tale metodo per determinare la responsabilità di tutte le società madri implicate nell'infrazione.

Per quanto riguarda il difetto di motivazione lamentato dalla Pirelli, la Corte ha preliminarmente ricordato che qualora una decisione si fondi in maniera esclusiva sulla presunzione di esercizio effettivo di un'influenza determinante, la Commissione è comunque tenuta ad esporre in maniera adeguata le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto invocati non sono stati sufficienti per invalidare la presunzione¹⁵. Nel caso di una decisione basata su quest'unico fondamento, inoltre, la Commissione non è tenuta a prendere posizione su elementi che siano manifestamente fuor di luogo, privi di significato o chiaramente secondari¹⁶.

In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato...

¹⁰ Tribunale 12.07.2018, Causa T-455/14, *Pirelli & C. SpA contro Commissione europea*, punti 54-55.

¹¹ *Ibidem*, punto 57.

¹² *Ibidem*, punto 59.

¹³ Più particolarmente, secondo la ricorrente la Commissione avrebbe dovuto spiegare la ragione per cui essa, avendo ritenuto sussistente la responsabilità della Goldman Sachs per l'infrazione in questione sul fondamento sia della presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante su PrysmianCS, sia della prova di tale esercizio effettivo, non aveva applicato lo stesso metodo nei suoi confronti. Si vedano i punti 40-42 della decisione della Corte di Giustizia.

¹⁴ CGUE 19.07.2012, Cause riunite C-628/10 P e C-14/11 P, *Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione*, punti 50, 53 e 59.

¹⁵ CGUE 26.10.2017, Cause riunite C-457/16 P e da C-459/16 P a C-461/16 P, *Global Steel Wire e a./Commissione*, punto 87.

¹⁶ CGUE 05.12.2013, Causa C-446/11 P, *Commissione/Edison*, punto 26.

Secondo la Corte, gli elementi di fatto e di diritto invocati dalla Pirelli¹⁷ non erano sufficienti per rimettere in discussione la presunzione dell'esercizio, da parte di una società madre, di un'influenza determinante sulle proprie controllate, di talché il Tribunale non era incorso in errore statuendo che la Commissione non era obbligata a prendere posizione in merito a tali elementi. Inoltre, la Pirelli non aveva dimostrato che il Tribunale era incorso in un errore di diritto nell'affermare che la Commissione non era obbligata a fornire una risposta esplicita ai singoli argomenti presentati dall'appellante nelle proprie osservazioni scritte. Né, parimenti, il comportamento di PirelliCSE dopo la sua cessione alla Goldman Sachs avrebbe valore probante riguardo alla propria autonomia prima di tale cessione, dato che esso concerneva un periodo durante il quale la società non era più controllata dalla ricorrente. Di talché, la Commissione non era obbligata a prendere posizione in merito a tale elemento, e l'intero primo motivo andava respinto in quanto infondato.

Con il secondo motivo, la Pirelli addebitava al Tribunale di aver violato gli articoli 48¹⁸ e 49¹⁹ della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, il principio di proporzionalità nonché l'obbligo di

motivazione a sé incombente. Più particolarmente, secondo l'appellante i) l'imputazione della responsabilità della società madre per una violazione delle norme europee di concorrenza sulla base della presunzione di esercizio effettivo di un'influenza determinante non sarebbe compatibile con il principio della personalità delle pene e della presunzione di innocenza²⁰, ii) l'applicazione di tale presunzione non era giustificabile nel caso concreto²¹, e iii) la risposta fornita dal Tribunale al motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità sarebbe illogica²².

Per quanto riguarda la compatibilità della presunzione di esercizio effettivo di un'influenza determinante con gli articoli 48 e 49 della Carta, la Corte ha preliminarmente ricordato che la nozione di "impresa", che designa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica indipendentemente dal suo *status* giuridico e dalle sue modalità di finanziamento²³, deve essere intesa come riferibile ad un'entità economica, quand'anche, dal punto di vista giuridico, essa sia costituita da più persone fisiche o giuridiche, e che tale entità, qualora violi le norme in materia di concorrenza, è tenuta, in base al principio della responsabilità personale, a rispondere

¹⁷ Nello specifico i) il fatto che PrysmianCS presentasse una struttura che le consentiva di operare in maniera autonoma sul mercato rilevante, ii) il fatto che costituisse una *holding* finanziaria, controllante varie società differenti e attiva in vari settori commerciali, restando esclusa per essa la possibilità di esercitare un'influenza determinante su tutte le sue controllate, e iii) la circostanza che la relazione mensile che le controllate erano obbligate a trasmettere alla controllante avesse carattere puramente informativo e contabile.

¹⁸ L'articolo 48 della Carta, intitolato "Presunzione di innocenza e diritti della difesa", dispone: "... Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato...".

¹⁹ L'articolo 49 della Carta, intitolato "Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene", dispone: "... Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato...".

²⁰ Si vedano i punti 55-57 della decisione della Corte di Giustizia.

²¹ Si vedano i punti 58-59 della decisione della Corte di Giustizia.

²² Si veda il punto 60 della decisione della Corte di Giustizia.

²³ CGUE 27.04.2017, Causa C-516/15 P, *Akzo Nobel e a./Commissione*, punto 47; CGUE 05.03.2015, Cause riunite C-93/13 P e C-123/13 P, *Commissione e a./Versalis e a.*, punto 88.

dell'infrazione²⁴. Di talché, un'infrazione delle regole di concorrenza commessa da una controllata può essere imputata alla società madre qualora tale controllata, pur avendo personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo la propria condotta sul mercato, e bensì applichi le istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, in considerazione dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che le uniscono²⁵. A meno che non venga smentita²⁶, pertanto, la presunzione in questione implica che l'esercizio effettivo di un'influenza determinante da parte della società madre sulla propria controllata si considera dimostrato, e legittima la Commissione a ritenere la prima corresponsabile del comportamento della seconda, senza necessità di produrre altre prove²⁷.

Tutto ciò premesso, il fatto che la società madre di un gruppo che esercita un'influenza determinante sulle proprie controllate possa essere dichiarata responsabile in solido delle infrazioni commesse da queste non viola il principio della responsabilità personale, e bensì ne rappresenta la piena espressione, in quanto in tali circostanze tanto la responsabilità della società madre quanto quella della controllata si fondano sul fatto che esse facevano parte entrambe dell'entità economica a cui sono ascritte le infrazioni. Si può conseguentemente presumere, come correttamente statuito dal Tribunale, che la Pirelli abbia essa stessa commesso l'infrazione alle norme di concorrenza²⁸, e pertanto la presunzione non è contraria al principio di legalità né a quello della presunzione di innocenza, e non conduce ad un'inversione assoluta e

irrimediabile dell'onere della prova, con ciò non violando neppure i diritti della difesa.

La Corte, inoltre, ha respinto l'argomentazione della Pirelli secondo cui il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità. La presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante, infatti, risulta proporzionata alla legittima finalità perseguita, in quanto mira a realizzare un equilibrio tra, da un lato, l'importanza dell'obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme di concorrenza e prevenirne la reiterazione, e, dall'altro, le esigenze scaturenti da taluni principi generali del diritto dell'Unione quali quelli della presunzione di innocenza, di personalità della pena e della certezza del diritto, nonché i diritti della difesa, ivi compreso il principio della parità delle armi²⁹.

Il Tribunale aveva, pertanto, correttamente deciso che poiché la Pirelli possedeva quasi il 100% del capitale delle sue controllate durante il periodo dell'infrazione per il quale era stata ritenuta sussistente la sua responsabilità in solido, la Commissione aveva legittimamente fatto ricorso alla presunzione di esercizio effettivo di un'influenza determinante, non incombendo ad essa di fornire ulteriori elementi di prova al riguardo. Il Tribunale non era, allora, incorso in alcun errore di diritto nell'affermare che la Commissione si era validamente fondata su tale presunzione.

Con il terzo motivo, la Pirelli imputava al Tribunale, da un lato, di aver violato i principi della responsabilità solidale, di

²⁴ CGUE 18.07.2013, Causa C-501/11 P, *Schindler Holding e a./Commissione*, punti 103-104; CGUE 29.09.2011, Causa C-521/09 P, *Elf Aquitaine/Commissione*, punto 53.

²⁵ CGUE 27.04.2017, Causa C-516/15 P, *Akzo Nobel e a./Commissione*, punti 52-53; CGUE 05.03.2015, Cause riunite C-93/13 P e C-123/13 P, *Commissione e a./Versalis e a.*, punto 40; CGUE 29.09.2011, Causa C-521/09 P, *Elf Aquitaine/Commissione*, punti 54-55.

²⁶ CGUE 05.03.2015, Cause riunite C-93/13 P e C-123/13 P, *Commissione e a./Versalis e a.*, punti 41-42; CGUE 29.09.2011, Causa C-521/09 P, *Elf Aquitaine/Commissione*, punti 56-57.

²⁷ CGUE 26.10.2017, Cause riunite C-457/16 P e da C-459/16 P a C-461/16 P, *Global Steel Wire e a./Commissione*, punto 85.

²⁸ CGUE 10.04.2014, Cause riunite da C-231/11 P a C-233/11 P, *Commissione e a./Siemens Österreich e a.*, punto 49; CGUE 26.11.2013, Causa C-50/12 P, *Kendrion/Commissione*, punto 55.

²⁹ CGUE 18.07.2013, Causa C-501/11 P, *Schindler Holding e a./Commissione*, punti 108-109.

proporzionalità e di parità di trattamento nella misura in cui l'aveva dichiarata responsabile in solido con PrysmianCS per il pagamento dell'ammenda inflitta, e, dall'altro lato, un difetto di motivazione per quanto riguarda la censura vertente sulla mancata concessione di un beneficio di previa escussione.

Secondo la Corte, il terzo motivo è infondato. In primo luogo, la Corte ha respinto l'argomento relativo al principio della parità di trattamento, in quanto tanto la responsabilità della Pirelli quanto quella della PrysmianCS si fondavano sul fatto che la PirelliCSE, la PirelliCS e l'appellante facevano parte dell'unica entità economica che aveva violato le norme europee di concorrenza, e pertanto, la Pirelli si trovava nella medesima situazione della PrysmianCS. In secondo luogo, l'ammenda inflitta alla Pirelli era adeguata allo scopo di reprimere gli illeciti anticoncorrenziali e a dissuadere le imprese coinvolte e gli altri operatori economici dal commettere ulteriori violazioni in futuro³⁰. Inoltre, la Corte ha respinto l'argomentazione secondo cui il fatto di infliggere all'appellante un'ammenda in solido con PrysmianCS, inficerebbe l'effetto dissuasivo della sanzione nei confronti di quest'ultima, in quanto non esiste alcuna "gerarchia" nell'irrogazione di

un'ammenda alla controllata piuttosto che alla sua controllante³¹. Infine, la Corte ha concordato con il Tribunale³² sul fatto che il beneficio di previa escussione non rientrava nel potere sanzionatorio riconosciuto alla Commissione in virtù dell'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento n. 1/2003³³.

Con il quarto motivo, infine, la Pirelli sosteneva che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere la sua domanda di concessione del beneficio di previa escussione³⁴.

Anche il quarto motivo è stato respinto. Più particolarmente, secondo la Corte, le ragioni che avevano ispirato l'adozione della giurisprudenza richiamata dal Tribunale³⁵ ostavano a che la Commissione potesse concedere ad un condebitore il beneficio della previa escussione. Ciò, infatti, impedirebbe alla Commissione, in contrasto con la natura stessa della responsabilità solidale, di scegliere discrezionalmente il condebitore al quale rivolgersi per chiedere il pagamento dell'ammenda, lasciando al tempo stesso ai condebitori in solido di stabilire tra di loro la quota

³⁰ CGUE 14.09.2016, Cause riunite C-490/15 P e C-505/15 P, *Ori Martin e SLM/Commissione*, punto 90.

³¹ CGUE 18.07.2013, Causa C-499/11 P, *Dow Chemical e a./Commissione*, punto 49.

³² Tribunale 12.07.2018, Causa T-455/14, *Pirelli & C. SpA contro Commissione europea*, punto 148.

³³ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, *GUUE L 1 del 04.01.2003. L'articolo 23 del Regolamento, intitolato "Ammende"*, al paragrafo 2 dispone: "... La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a) commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato; oppure

b) contravvengono a una decisione che disponga misure cautelative ai sensi dell'articolo 8; oppure

c) non rispettano un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell'articolo 9.

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all'infrazione, l'ammenda non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente.

Qualora l'infrazione di un'associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l'ammenda non deve superare il 10 % dell'importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall'infrazione dell'associazione...".

³⁴ L'articolo 31 del Regolamento n. 1/2003, intitolato "Controllo della Corte di giustizia", dispone: "... La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata...".

³⁵ CGUE 10.04.2014, Cause riunite da C-231/11 P a C-233/11 P, *Commissione e a./Siemens Österreich e a.*, punto 75.

che ciascuno di essi dovrà accollarsi e l'entità delle restituzioni tra condebitori.

La Corte ha, pertanto, respinto integralmente l'impugnazione, confermando la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione.

Con questa sentenza, che è l'ultima di una lunga serie in materia, la Corte sembra avere definitivamente consolidato la propria giurisprudenza in materia di presunzione di esercizio dell'influenza determinante nella responsabilità per le infrazioni in materia di concorrenza all'interno di un gruppo di imprese, riducendo concretamente a zero lo spazio difensivo al riguardo.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com